

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 13 giugno 2002.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buontempo, Buttiglione, Calzolaio, Ceremigna, Cicala, Cicu, Colucci, Contento, Cristaldi, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gambale, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovannardi, Landi di Chiavenna, Lumia, Manzini, Maran, Marcora, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Minniti, Molgora, Palumbo, Paoletti Tangheroni, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Rava, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Soda, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tabacchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vendola, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buontempo, Buttiglione, Calzolaio, Ceremigna, Cicala, Cicu, Colucci, Contento, Cristaldi, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gambale, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovannardi, Landi di Chiavenna, Lumia, Manzini, Marcora, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli,

Mazzocchi, Micciché, Molgora, Palumbo, Paoletti Tangheroni, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Rava, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Soda, Sospiri, Stefani, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vendola, Viceconte, Viespoli, Vietti, Vitali.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 12 giugno 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MARIO PEPE: « Delega al Governo per la disciplina dei residui di pena » (2852);

VERNETTI: « Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, in materia di particolari tipologie di rifiuti pericolosi » (2853);

DI GIOIA: « Modifica all'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di esenzione dal pagamento dei diritti di autore per le opere utilizzate nel corso di iniziative promosse dagli enti per la promozione del turismo » (2854);

GAMBINI: « Trasformazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo in società per azioni » (2855);

JANNONE: « Informazione al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni » (2856);

JANNONE: « Modifiche al codice penale in materia di abuso della credulità popolare » (2857);

JANNONE: « Regolamentazione dell'istituzione di case da gioco sul territorio nazionale » (2858);

MACERATINI: « Modifiche alla legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di pensioni di reversibilità » (2859);

ROMANO ed altri: « Disposizioni attuative dell'articolo 37 dello statuto della Regione siciliana » (2860).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Annunzio di disegni di legge.**

In data 12 giugno 2002 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

*dal ministro per i beni e le attività culturali:*

« Istituzione dell'assegno "Giulio Onesti" in favore degli sportivi italiani che versino in stato di necessità » (2850);

*dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti:*

« Modifiche alla legge 22 marzo 2001, n. 85, e disposizioni per la revisione del nuovo Codice della strada » (2851).

Saranno stampati e distribuiti.

#### **Modifica del titolo di proposte di legge.**

La proposta di legge n. 2085, d'iniziativa del deputato FOTI, ha assunto il seguente titolo: « Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni o province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione ».

La proposta di legge n. 2477, d'iniziativa del deputato RICCIO, ha assunto il

seguente titolo: « Istituzione in Isernia della Soprintendenza archeologica della regione Molise ».

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

##### *VII Commissione (Cultura):*

SERENA: « Riordinamento delle competenze in materia di pubblica istruzione » (2277) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

CALZOLAIO: « Istituzione dell'Ente Parco culturale leopoldiano e concessione di un contributo annuo per il triennio 2002-2004 agli studi leopoldiani » (2369) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

##### *XII Commissione (Affari sociali):*

MASSIDDA: « Disciplina delle medicine non convenzionali » (2824) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

##### *XIII Commissione (Agricoltura):*

ROTUNDO: « Introduzione della denominazione di "pane da forno tradizionale" nella produzione e commercializzazione del pane » (2484) *Parere delle Com-*

*missioni I, V, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

#### **Annunzio di proposte di modificazione al regolamento.**

In data 12 giugno 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di modificazione al regolamento d'iniziativa, rispettivamente, del deputato Pisicchio e del deputato Cè:

Pino PISICCHIO: « Articoli 24, 49, 85 e 86: Modificazioni alla disciplina dell'esame dei progetti di legge in Assemblea e in materia di voto segreto » (doc. II, n. 5);

Alessandro CÈ: « Articolo 88: Modificazioni alla disciplina degli ordini del giorno in Assemblea » (doc. 2, n. 6).

Saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta per il regolamento.

#### **Annunzio della pendenza di un procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazione in materia di insindacabilità.**

Con lettera pervenuta in data 4 giugno 2002, Michele CACCAVALE, deputato nella XII legislatura, ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (procura della Repubblica presso il tribunale di Roma n. 00/77328 NRGNR — sez. n. 1219/00), per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati assegnati alla Giunta per le autorizzazioni.

#### **Trasmissioni dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 10 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. (CONSAP S.p.A.), per l'esercizio 2000.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 79).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

La Corte dei conti — sezione regionale di controllo Liguria — con lettera in data 10 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione e le relative schede valutative sui risultati dell'analisi eseguita sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di province e comuni della Liguria finanziate da oltre un quinquennio.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

#### **Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.**

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 31 maggio 2002, ha trasmesso il testo contenente le proposte che il CNEL ha approvato nell'assemblea del 30 maggio 2002, in merito all'impostazione del Documento di programmazione economico-finanziaria 2003-2006.

Questo documento sarà trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

**Trasmissione dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.**

Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera pervenuta in data 12 giugno 2002 ha trasmesso, il documento recante le linee guida, approvate dal CIPE e dal Consiglio dei ministri, per la politica scientifica e tecnologica del Governo.

Questo documento sarà trasmesso alla VII Commissione (Cultura) e alla X Commissione (Attività produttive).

**Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 maggio 1999, n. 140, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento recante disciplina per la realizzazione di progetti e programmi nei settori aeronautico, spaziale e dei settori elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale (111).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 luglio 2002. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 26 giugno 2002.

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 12 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Mini-

stero delle attività produttive, relativo a contributi in favore di enti ed altri organismi, per l'esercizio finanziario 2002 (112).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 3 luglio 2002.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 2 agosto 2001, a pagina 7, prima colonna, dalla ventisettesima alla trentesima riga, deve leggersi: « Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali ».

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 4 giugno 2002, a pagina 4, seconda colonna, alla trentatreesima riga, in luogo delle parole « VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) » deve leggersi:

«VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)».

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 12 giugno alla pagina 6, prima colonna, terza riga, dopo la dicitura 2001 », deve inserirsi la seguente dicitura « (doc. CLXXVII, n. 1) »; inoltre il periodo dalla quarta alla quinta riga deve essere sostituito dal seguente: « Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla IX Commissione (Trasporti) ».

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 12 giugno 2002, pagina 4, seconda colonna, venticinquesima riga, dopo il numero: V, inserire il seguente: VI,.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1347 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 APRILE 2002, N. 68, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SETTORE ZOOTECNICO, E PER LA LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI (APPROVATO DAL SENATO) (2758)**

**(A.C. 2758 – Sezione 1)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, recante disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

*(Misure dirette a fronteggiare le conseguenze della crisi derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina).*

1. Al fine di assicurare, sotto il controllo dell'autorità sanitaria pubblica competente per territorio, l'eliminazione dei

materiali che, classificati a rischio dalla normativa comunitaria, non possono essere utilizzati in alcun ciclo produttivo in attuazione della decisione n. 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000, nonché i processi di tracciabilità di tutte le parti degli animali allevati e macellati sul territorio nazionale, è riconosciuto, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 ottobre 2002, un contributo di:

a) euro 146 a tonnellata sul materiale tal quale ed euro 486 sul materiale trasformato in farine per le attività relative all'obbligo di raccolta, trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione, in regime di vincolo sanitario, dei materiali definiti a rischio specifico e di quelli ad alto rischio;

b) euro 55 a tonnellata sul materiale tal quale ed euro 183 sul materiale trasformato in farine per le attività relative all'obbligo di raccolta, trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione, in regime di controllo o vigilanza sanitaria, dei materiali definiti a basso rischio.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte dall'organizzazione interprofessionale di settore, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come modificato dall'articolo 25 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, o da consorzi con personalità giuridica di diritto privato, aventi lo scopo anche di valorizzazione energetica. Lo statuto – approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,

ovvero dalla regione competente per territorio in caso di consorzio regionale — regola l'attività di raccolta, di trasformazione e distruzione, nonché gli obblighi dei consorziati e dei detentori.

3. Il pagamento delle indennità e dei contributi e le modalità di attuazione di cui ai commi 1, 6, 7 e 11 del presente articolo, è effettuato dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata « Agenzia ». I materiali di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono obbligatoriamente lavorati in impianti differenti.

4. Al fine di incentivare l'utilizzo a fini energetici dei materiali di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, nonché di quelli prodotti in attuazione del comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo, si applica il regime di aiuto n. 307/B/98, approvato con decisione della Commissione europea SG(99)D/8911, del 9 novembre 1999, in attuazione dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. A tale scopo è assegnata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la somma di euro 12,919 milioni da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate ad utilizzare le risorse finanziarie loro assegnate in attuazione dell'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per gli scopi di cui al presente comma.

5. I materiali di cui al comma 4, impiegati per la produzione di energia elettrica, sono considerati fonti rinnovabili con applicazione degli incentivi previsti dall'articolo 8, comma 10, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Per l'utilizzazione a fini energetici di detti materiali si applica la normativa vigente in materia di certificati verdi la cui tariffa sarà riconosciuta in

quota parte all'effettivo utilizzo dei medesimi materiali in impianti dedicati o convenzionali.

6. A partire dal 1° gennaio 2002 all'allevatore, nella cui azienda siano state effettuate le procedure di abbattimento totale o selettivo di capi bovini in conseguenza di positività ai test per l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) di capi presenti in azienda, è riconosciuta una indennità nella misura massima di 413 euro per capo, che non contribuisce alla formazione di reddito, destinata a coprire gli oneri del mancato reddito subito nel periodo di riavvio a regime dell'allevamento, in proporzione alle unità di bovino adulto (UBA) abbattute e per un periodo massimo pari a otto mesi; è altresì autorizzata la concessione di contributi, nella misura massima di 310 euro per capo, per il riacquisto dei capi da parte degli allevatori cui è stato imposto l'abbattimento dei capi. L'ammontare e le modalità di erogazione delle provvidenze del presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

7. Al secondo periodo della lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, dopo la parola: « indennizzo » sono inserite le seguenti: « fino al 30 giugno 2001 »; l'importo per ogni bovino macellato nel periodo 1° aprile-30 giugno 2001 è corrisposto nella misura del 50 per cento dell'importo massimo previsto dal medesimo articolo 7-*bis*, comma 2, lettera *b)*.

8. È istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il tavolo della filiera zootecnica, coordinato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, cui partecipano, anche rappresentanti delle associazioni nazionali dei consumatori, al fine di assicurare la copertura dei costi connessi agli obblighi di smaltimento dei materiali di

cui al comma 1 ed alle attività previste dal medesimo comma 1, nonché per determinare le condizioni finalizzate a ripristinare normali condizioni di mercato. A tale fine le associazioni rappresentative di tutta la filiera zootecnica stipulano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un apposito accordo interprofessionale, ai sensi della legge 16 marzo 1988, n. 88, i cui risultati sono recepiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati — anche in caso di mancata stipula dell'accordo suddetto — i soggetti obbligati al prelievo e al versamento delle somme, destinate alle finalità di cui al presente comma, nonché l'aliquota e le modalità di prelievo e di versamento delle somme stesse in un apposito Fondo istituito presso l'Agenzia per il coordinamento dell'emergenza conseguente all'encefalopatia spongiforme bovina, senza oneri a carico della finanza pubblica.

9. Con deliberazione del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla BSE, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 8, destinate alle attività di cui al comma 1 in relazione alle necessità derivanti dalle esigenze territoriali.

10. Le somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione dei termini di cui all'articolo 7-ter, comma 2, del citato decreto-legge n. 1 del 2001, e successive modificazioni, sono versate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, in cinquanta rate mensili.

11. È autorizzata la concessione di un'indennità, che non contribuisce alla for-

mazione di reddito, nella misura massima di 40.000 euro, erogata in favore dei soggetti colpiti dalla variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob a parziale copertura delle relative spese mediche. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinate le modalità di erogazione della suddetta indennità.

12. Con relazione trimestrale, il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla BSE riferisce, sulla base degli elementi forniti dai competenti Ministeri, al Parlamento ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle attività previste dal presente decreto.

13. Al fine di assicurare il finanziamento delle misure previste dai commi 6, 7, 11 e dal presente comma, nonché per eventuali maggiori esigenze relative al comma 1, e, a partire dal 1° gennaio 2002, per assicurare le risorse necessarie per lo stoccaggio delle farine di carne detenute dall'Agenzia in attuazione di precedenti disposizioni legislative, nonché per il pagamento dell'IVA per le misure per le quali è dovuta, il Fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 1 del 2001, è incrementato di 56,805 milioni di euro.

14. Il riparto dell'importo di cui al comma 13 è operato dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla BSE, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali, della salute e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

#### ARTICOLO 2.

*(Lotta agli incendi boschivi).*

1. Per le esigenze del Corpo forestale dello Stato connesse all'attività antincendi boschivi di competenza, è autorizzata la spesa annua di euro 25.822.844 per cia-

scuno degli anni 2002, 2003 e 2004. A decorrere dall'anno 2005 si applica il disposto dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Per assicurare, a titolo sperimentale, l'impiego nel settore della tutela del patrimonio forestale per finalità di protezione civile dei soggetti ammessi a prestare servizio civile ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, e nel contesto di potenziamento dell'azione generale di ricognizione, di sorveglianza, di avvistamento e di allarme per la lotta contro gli incendi boschivi, le Amministrazioni competenti stipulano convenzioni ed accordi diretti anche alla definizione di attività di presidio estivo antincendio, nonché alla prosecuzione degli interventi straordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226. Alle finalità di cui al presente comma si provvede, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, così come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo modalità, termini e procedure definite nei predetti accordi e convenzioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

#### ARTICOLO 3.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in euro

152.724.000 per l'anno 2002 ed in euro 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede, quanto ad euro 10.329.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 129, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388; quanto ad euro 2.120.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144; quanto ad euro 8.745.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 122, e, quanto ad euro 31.530.000 per l'anno 2002 e 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto ad euro 100.000.000 per l'anno 2002, mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero n. 23507 presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910. Tale somma dovrà essere versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinata all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 4.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 2758 – Sezione 2)****MODIFICAZIONI APPORTATE  
DAL SENATO***All'articolo 1:*

*al comma 2, secondo periodo, le parole: « Lo statuto » sono sostituite dalle seguenti: « Un apposito statuto »;*

*al comma 3, primo periodo, le parole: « è effettuato » sono sostituite dalle seguenti: « sono assicurati » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Resta salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, per il materiale a basso e ad alto rischio, lavorato in impianti ad alto rischio collegati in continuo agli impianti di macellazione avicoli. In tali casi sul materiale trasformato in farine ottenuto in detti impianti è riconosciuto un contributo fino a euro 165 a tonnellata. La determinazione dell'indennizzo è stabilita dal commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE), d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro delle politiche agricole e forestali »;*

*al comma 8, primo periodo, dopo le parole: « articolo 20 », sono inserite le seguenti: « , comma 2, » e al terzo periodo le parole: « sentita la » sono sostituite dalle seguenti: « previa intesa in sede di ».*

**(A.C. 2758 – Sezione 3)****EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE****ART. 1.**

*(Misure dirette a fronteggiare le conseguenze della crisi derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina).*

*Al comma 1, alinea, premettere le parole: Fermi restando gli obblighi di inceneri-*

*mento o coincenerimento previsti dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.*

**1. 1.** Rava, Preda, Franci, Rossiello, Borrelli, Marcora, Banti, Meduri, Potenza, Ruggieri, Santino Adamo Loddo.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: sotto il controllo aggiungere la seguente: diretto.*

**1. 2.** Sedioli, Preda, Franci, Borrelli, Marcora, Banti, Meduri, Potenza, Ruggieri, Santino Adamo Loddo.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: l'eliminazione con le seguenti: la distruzione.*

**1. 3.** Preda, Sedioli, Rossiello.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: è riconosciuto aggiungere le seguenti: al soggetto che assicura la distruzione dei materiali di cui sopra.*

**\* 1. 4.** Preda, Rossiello, Franci.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: è riconosciuto aggiungere le seguenti: al soggetto che assicura la distruzione dei materiali di cui sopra.*

**\* 1. 20.** Marcora, Banti, Meduri, Potenza, Ruggieri, Santino Adamo Loddo, Rava, Sedioli, Sandi, Oliverio, Stramaccioni, Borrelli.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: per il periodo dal 1° gennaio 2002 fino alla fine del comma con le seguenti: a partire dal 1° gennaio 2002, un contributo di:*

*a) euro 225 a tonnellata sul materiale tal quale ed euro 200 sul materiale trasformato in farine per le attività relative all'obbligo di raccolta, trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione, in re-*

gime di vincolo sanitario, dei materiali definiti a rischio specifico e di quelli ad alto rischio;

b) euro 150 a tonnellata sul materiale tal quale ed euro 125 sul materiale trasformato in farine per le attività relative all'obbligo di raccolta, trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione, in regime di controllo o vigilanza sanitaria, dei materiali definiti a basso rischio.

1-bis. Detto contributo, con esonero degli allevatori zootecnici e delle industrie di trasformazione e/o mangimifici da ogni e qualsiasi onere al riguardo, è corrisposto direttamente all'impresa che provvede alle operazioni di raccolta, trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione, in regime di vincolo sanitario per i materiali definiti a rischio specifico e ad alto rischio e in regime di controllo o vigilanza sanitaria per i materiali definiti a basso rischio, previa certificazione rilasciata dall'azienda dalla quale è stato ritirato il materiale, in base alle registrazioni di stalla e/o carico magazzino al 31 dicembre 2001.

**1. 37.** Brusco.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ed euro 486 con le seguenti: o euro 486.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: ed euro 183 con le seguenti: o euro 183.*

**1. 5.** Rava, Preda, Sedioli, Rossiello, Franci.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ed euro 486 con le seguenti: o euro 486.*

**1. 21.** Marcora, Banti, Meduri, Potenza, Ruggieri, Santino Adamo Loddo, Stramaccioni, Borrelli.

*Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: ed euro 183 con le seguenti: o euro 183.*

**1. 22.** Marcora, Banti, Meduri, Potenza, Ruggieri, Santino Adamo Loddo, Sandi, Oliverio, Stramaccioni, Borrelli.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*b-bis) euro 5.16 a tonnellata sul materiale di cui alle lettere a) e b) a favore dei comuni sede dei cementifici e di impianti di incenerimento.*

**1. 36.** Nannicini, Franci.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*b-bis) euro 316 a tonnellata sul materiale trasformato in farine per le attività relative all'obbligo di raccolta, trasporto e trasformazione, stoccaggio e distruzione, in regime di vincolo sanitario, dei materiali ad alto e basso rischio lavorati in impianti collegati in continuo agli stabilimenti di macellazione avicunicoli che operano ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, senza effettuare la separazione tra i materiali ad alto e basso rischio.*

*Conseguentemente, al comma 3, sopprimere il terzo, il quarto e il quinto periodo.*

**1. 6.** Borrelli, Sedioli, Crisci, Preda, Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri, Potenza, Ruggieri.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*b-bis) euro 316 a tonnellata sul materiale trasformato in farine per le attività relative all'obbligo di raccolta, trasporto e trasformazione, stoccaggio e distruzione, in regime di vincolo sanitario, dei materiali ad alto e basso rischio lavorati in impianti collegati in continuo agli stabilimenti di macellazione avicunicoli che ope-*

rano ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, senza effettuare la separazione tra i materiali ad alto e basso rischio.

- 1. 31.** Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri, Potenza, Ruggieri.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Ai fini di un utilizzo trasparente dei contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), e per ricreare le normali condizioni di mercato venute meno con la decisione 2000/766/CE del Consiglio, le associazioni nazionali rappresentate in tutta la filiera zootecnica sottoscrivono, per il periodo di validità di cui al medesimo comma 1, appositi accordi interprofessionali.

- \* **1. 7.** Sedioli, Preda, Rava, Rossiello, Franci.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Ai fini di un utilizzo trasparente dei contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), e per ricreare le normali condizioni di mercato venute meno con la decisione n. 2000/766/CE del Consiglio, le associazioni nazionali rappresentate in tutta la filiera zootecnica sottoscrivono, per il periodo di validità di cui al medesimo comma 1, appositi accordi interprofessionali.

- \* **1. 23.** Marcora, Banti, Meduri, Potenza, Ruggieri, Santino Adamo Loddo.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: possono essere svolte aggiungere le seguenti: , ove costituita e riconosciuta,*

- 1. 8.** Preda, Sedioli, Rava, Rossiello, Franci, Marcora, Banti, Meduri, Santino Adamo Loddo, Potenza, Ruggieri.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: possono essere svolte aggiungere la seguente: anche.*

- \* **1. 9.** Rossiello, Preda, Borrelli.

*Al comma, 2, primo periodo, dopo le parole: possono essere svolte aggiungere la seguente: anche.*

- \* **1. 24.** Marcora, Banti, Meduri, Potenza, Ruggieri, Santino Adamo Loddo, Rava, Sedioli, Sandi, Oliverio, Franci, Stramaccioni.

*Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: In tali casi aggiungere le seguenti: le proteine trasformate ottenute nei citati impianti devono essere classificate come materiali ad alto rischio e ricadono nella classificazione per essi prevista all'articolo 1, lettera a), e.*

- 1. 32.** Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri, Potenza, Ruggieri.

*Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: euro 165 con le seguenti: euro 316.*

- 1. 10.** Borrelli, Sedioli, Crisci, Preda, Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri, Potenza, Migliori.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Al fine di favorire l'eliminazione delle giacenze dei materiali e dei prodotti a rischio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, il Ministro per le politiche agricole e forestali adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, un programma che assicuri il completo smaltimento dei suddetti residui entro il 30 settembre 2002.

- \* **1. 11.** Rossiello, Borrelli, Sedioli.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Al fine di favorire l'eliminazione delle giacenze dei materiali e dei prodotti

a rischio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, il Ministro per le politiche agricole e forestali adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, un programma che assicuri il completo smaltimento dei suddetti residui entro il 30 settembre 2002.

- \* **1. 25.** Marcora, Banti, Meduri, Potenza, Ruggieri, Santino Adamo Loddo, Rava, Preda, Sandi, Olivieri, Franci, Stramaccioni.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

**3-bis.** Al fine di assicurare l'eliminazione delle giacenze dei materiali e dei prodotti a rischio accumulate a seguito delle disposizioni di cui al decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla BSE adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, un programma di indirizzo che preveda il completo smaltimento dei suddetti residui entro il 31 dicembre 2002.

- 1. 38.** Pecoraro Scanio, Zanella, Lion, Cento, Cima, Boato, Bulgarelli.

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: lettere a) e b), aggiungere le seguenti: e delle farine lavorate in impianti ad alto rischio collegati in continuo agli impianti di macellazione avicoli di cui al comma 3.*

- 1. 26.** Realacci, Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri, Potenza, Ruggieri.

*Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: e per un periodo massimo pari a otto mesi.*

- 1. 14.** Rava, Preda, Rossiello, Franci, Borrelli, Marcora, Banti, Meduri, Potenza, Ruggieri, Santino Adamo Loddo.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

**6-bis.** A partire dal 1° luglio 2002 all'allevatore di ovini-caprini, nelle cui aziende siano state effettuate le procedure di abbattimento totale o selettivo di capi ovi-caprini in conseguenza di positività ai test TSE di capi presenti in azienda, è riconosciuta un'indennità massima di 75 euro per capo, che non contribuisce alla formazione del reddito, destinata a coprire gli oneri del mancato reddito subito nel periodo di riavvio a regime dell'allevamento, in proporzione alle UBA abbattute e per un periodo massimo pari a 12 mesi; è altresì autorizzata la concessione di contributi, nella misura massima di 150 euro per capo, per il riacquisto dei capi da parte degli allevatori di ovi-caprini cui è stato imposto l'abbattimento dei capi. L'onere complessivo è valutato in 6.000.000 di euro per l'anno 2002 e in 3.000.000 di euro per l'anno 2003.

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, primo periodo:*

*sostituire le parole: euro 152.724.000 con le seguenti: euro 158.724.000;*

*sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 con le seguenti: 4.700.000 per l'anno 2003 e 1.700.000 per l'anno 2004;*

*sostituire le parole: euro 31.530.000 con le seguenti: euro 37.530.000.*

- 1. 12.** Rava, Sedioli, Preda, Borrelli, Marcora, Banti, Meduri, Ruggieri, Potenza, Santino Adamo Loddo.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

**6-bis.** A partire dal 1° luglio 2002 all'allevatore di ovi-caprini, nelle cui

aziende siano state effettuate le procedure di abbattimento totale o selettivo di capi ovi-caprini in conseguenza di positività ai test TSE di capi presenti in azienda, è riconosciuta un'indennità nella misura massima di 75 euro per UBA abbattuta, che non contribuisce alla formazione di reddito, destinata a coprire gli oneri del mancato reddito subito nel periodo di riavvio a regime dell'allevamento. È altresì autorizzata la concessione di contributi, nella misura massima di 50 euro per capo, per il riacquisto dei capi da parte degli allevatori di ovi-caprini cui è stato imposto l'abbattimento dei capi. L'onere complessivo è valutato in 3.000.000 di euro per l'anno 2002.

1. **13.** Sedioli, Preda, Rava, Rossiello, Borrelli, Marcora, Banti, Meduri.

*Al comma 7, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: 30 giugno con le seguenti: 30 settembre.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo:*

*sostituire le parole: euro 152.724.000 con le seguenti: euro 177.274.000;*

*sostituire le parole: euro 31.530.000 con le seguenti: euro 56.530.000.*

1. **15.** Rava, Preda, Borrelli, Franci, Rossiello, Sedioli, Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri, Potenza, Ruggeri.

*Sostituire i commi 8 e 9 con il seguente:*

8. A decorrere dal 1 novembre 2002 alla copertura dei costi connessi agli obblighi di smaltimento dei materiali di cui al comma 1 ed alle attività previste dal medesimo comma 1 si provvede a carico della filiera zootecnica previo accordo da definirsi entro il 30 settembre 2002, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173,

nell'ambito dell'organizzazione interprofessionale di settore di cui al comma 2.

1. **33.** Pecoraro Scanio, Zanella, Lion, Cento, Cima, Boato, Bulgarelli.

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

8. A decorrere dal 1° novembre 2002 è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il « Consorzio obbligatorio nazionale per la raccolta, il trasporto, la trasformazione, lo stoccaggio e la distruzione dei materiali a rischio di origine animale », per la gestione dei materiali di cui al comma 1. Al consorzio partecipano i soggetti produttori di residui e le imprese di raccolta, di trasporto, di trasformazione, di stoccaggio e di distruzione dei medesimi materiali, anche in forma associata. In ogni caso la maggioranza del consorzio deve essere detenuta dai produttori di residui, anche in forma associata. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 31 luglio 2002, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità di istituzione, di finanziamento, di funzionamento e di articolazione del consorzio di cui al presente articolo, sulla base dei principi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, senza oneri a carico della finanza pubblica. Per le spese di costituzione e di primo avviamento del consorzio è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2002.

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo:*

*sostituire le parole: euro 152.724.000 con le seguenti: euro 153.724.000;*